



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

STATUTO

CNA GENOVA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IL 01 MARZO 2021



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

1. È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Territoriale di Genova, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Genova, e più semplicemente denominata "CNA Genova".
2. Utilizza la denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e relativi logotipo (CNA seguito dalla specifica Territoriale di Genova o più semplicemente "CNA Genova") e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.
3. CNA Genova è il livello confederale di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, I Mestieri, le Unioni, i Distretti ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui si articola.

ART. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1. Scopi di CNA Genova sono:
 - a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Città Metropolitana di Genova;
 - b) la stipula di accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro a livello metropolitano.
2. In diretta attuazione di tali scopi, CNA Genova svolge le seguenti attività:
 - a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle PA, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro qualificata presenza sul mercato;
 - b) promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici,



- finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
 - d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali;
 - e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
 - f) assume iniziative dirette alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni e internazionali;
 - g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
 - h) svolge attività editoriale, anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
 - i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
 - j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
 - k) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale;
 - l) definisce ed attua sul territorio metropolitano politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - m) garantisce il funzionamento dei mestieri e delle unioni sul territorio metropolitano;
 - n) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA

1. CNA Genova si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza generale delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

commercio e turismo e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- a) CNA Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali);
- b) CNA Regionali;
- c) CNA Nazionale.

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema, secondo modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà diritto in via immediata all'inquadramento in CNA Genova nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

5. I pensionati che si iscrivono a CNA Pensionati ed hanno residenza anagrafica nella Città Metropolitana di Genova saranno automaticamente inquadrati nella CNA Pensionati di Genova. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sull'utilità, reciprocità e creazione di valore.

7. La Presidenza Nazionale CNA, ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche da CNA Genova, per il tramite dei propri organi, per quanto attiene ai rispettivi ambiti, previa comunicazione alla Direzione Nazionale. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA, anche con il sito web.

8. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

9. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 4 – Obiettivi del sistema CNA



1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.
6. Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati ad eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA, nel suo insieme, partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b) la promozione economica delle imprese;
 - c) a predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli



interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA – Le Cna Territoriali

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede legale e /o operativa della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA Territoriali medesime, unità di primo livello, si articolano.
2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di Mestieri, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento dei Mestieri e delle Unioni.
4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.
5. I mestieri che compongono le Unioni, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti e regolamenti.
6. CNA Genova, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato del Regolamento Attuativo dello Statuto.
7. L'eventuale avvio di una procedura per l'ottenimento della personalità giuridica dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione alla Direzione Nazionale.

ART. 6 – Le articolazioni del Sistema CNA

1. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:



- a) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) CNA Pensionati;
 - d) i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.
2. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
- a) Statuto Nazionale di CNA;
 - b) Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA;
 - c) Codice Etico della CNA;
 - d) Regolamento uso del Marchio CNA;
 - e) Regolamento attività di CNA Audit;
 - f) CNA Social Media Policy.
3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

A) I Mestieri e le loro Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. CNA Genova può costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.



8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Genova.
9. Gli statuti delle CNA Territoriali (il presente Statuto) normano i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
10. Il Presidente di CNA Genova, con delibera della propria presidenza, delega, di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema Cna e in particolare di CNA Genova;
 - b) rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni dei Mestieri;
 - c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
 - d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
11. Nel caso il Presidente di CNA Genova non riconosca in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate deve avere parere conforme della propria Direzione.
12. Il Presidente di CNA GENOVA, con delibera della propria Presidenza per giustificati motivi e su parere conforme della propria Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.
13. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto: CNA FITA. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni di tale Unione in merito ad iniziative, non unitarie, dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA Fita Genova potrà agire solo previa autorizzazione di CNA Genova.
14. I Mestieri e le Unioni Territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale, il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni senza autorizzazione e in difformità dallo Statuto dai rappresentanti delle Unioni Territoriali rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti che le hanno indebitamente contratte.
15. I Mestieri, anche per il tramite delle Unioni Territoriali, possono concorrere a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Genova.



16. Il Regolamento Attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nello Statuto medesimo per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di interesse

1. CNA Genova promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione di CNA Genova tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione territoriale.
4. La Direzione Territoriale di CNA Genova può richiedere alla CNA Nazionale delibera di costituzione e organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA Professioni

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art.26 del D. Lgs.206/2007.
2. Concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di un'Unione CNA, la Presidenza Territoriale può deliberare la costituzione di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La Presidenza, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Genova Professionisti", integrata dall'indicazione della professione.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Territoriale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.



8. In caso di costituzione di CNA Professioni a livello territoriale, avrà i seguenti organi:
 - a) il consiglio;
 - b) la presidenza;
 - c) il presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Territoriale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni quattro anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino al massimo di 7.
11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale CNA e della Direzione Territoriale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto di CNA Nazionale. Per ogni altro aspetto qui non previsto si applica lo Statuto di Cna Nazionale.
13. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
14. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale.
15. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
16. Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti. I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi. Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

D) CNA Pensionati



1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice etico della CNA.
3. Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Territoriale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione Territoriale CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati Territoriale, d'intesa con il Segretario Territoriale di CNA Genova.
4. CNA Pensionati, in sintonia con CNA, attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
5. Il Presidente dei CNA Pensionati di Genova è membro di diritto della Assemblea e della Direzione di CNA Genova.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 – Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA di Genova;
 - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice Etico della Confederazione;
 - c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile;
 - d) impegnarsi a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, Impresa Sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico,



- nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto;
- e) garantire partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.
3. Gli associati CNA godono dei seguenti diritti:
- a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi e che sia titolare di una tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali;
 - b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe;
 - c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca;
 - d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali;
 - e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza Territoriale, o di Mestiere o di Unione o di Raggruppamento o di Territorio, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA. È facoltà della Direzione Territoriale prevedere con propria formale delibera un periodo più lungo, ma non superiore ai trentasei mesi;
 - f) per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al presente articolo, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.
5. CNA Genova attiva il circuito a favore dei familiari delle persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale. Cna Genova utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

ART. 8 – Requisiti del sistema CNA

1. In quanto parte costituente il sistema CNA, CNA Genova garantisce scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto di CNA Nazionale, specie per quanto riguarda il rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto Nazionale; e in particolare:
 - a) attesta che gli organi di direzione sono formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;



- b) garantisce il coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c) si obbliga a garantire il versamento al sistema CNA da parte dei propri associati, delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- d) prevede organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto e con quello di CNA Nazionale;
- e) si impegna ad adottare il Codice Etico del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy e il Codice di Comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- f) mette a disposizione del sistema CNA i dati associativi, provvede alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- g) si impegna a rinnovare gli organi dirigenti ogni quattro anni;
- h) stabilisce che la durata in carica del Presidente e dei Vicepresidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni e consecutivi. I Vicepresidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- i) sancisce il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vicepresidente;
- j) riconosce il ruolo e le funzioni di CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- k) costituisce CNA Pensionati a livello territoriale, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- l) si impegna a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e a rivolgersi ad esso, accettandone le decisioni, per ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA; riconosce il Collegio Nazionale dei Garanti quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali;
- m) si obbliga a richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica;
- n) si impegna a rispettare gli ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale; una sola Cna Regionale per ogni regione; una sola Unione Territoriale per la corrispondente aggregazione di mestieri.

TITOLO IV GLI ORGANI DI CNA GENOVA

ART. 9 – Composizione degli organi di CNA Genova



1. Gli organi di CNA Genova, escluso quanto stabilito dai successivi articoli 17 (Collegio Revisori dei Conti) e 18 (Collegio Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte a CNA.

2. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

4. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ART 10 – Gli organi di CNA Genova

1. Gli organi di CNA Genova sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Garanti.

2. Restano fermi per tutti gli organi i seguenti principi generali vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vicepresidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) per l'Assemblea Territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione o il Raggruppamento o il Distretto da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 – L'Assemblea di CNA Genova: durata e composizione, poteri e compiti

1. L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si riunisce almeno una volta ogni anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

2. Sono membri dell'Assemblea:



- a) i Presidenti in carica dei Distretti Territoriali di CNA Genova e i coordinatori delle Unioni Territoriali di Genova;
 - b) i Presidenti Territoriali in carica di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (qualora costituita a livello territoriale), purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
 - c) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti di società e forme associate e pensionati, eletti ogni quattro anni pari al doppio quelli indicati alle lettere a), b) del presente articolo. Un terzo di tali membri sono eletti dai Mestieri e/o dalle Unioni Territoriali CNA e i due terzi dalle Assemblee dei Distretti territoriali. La ripartizione della rappresentanza avverrà in proporzione all'effettiva consistenza associativa di ciascun Mestiere e di ciascun Distretto all'atto di convocazione delle assemblee elettive.
 - d) Si assume convenzionalmente che CNA Pensionati Territoriale ha diritto al 10% dei componenti non di diritto dell'Assemblea.
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.
 4. I Presidenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
 5. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo di CNA Genova.

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Genova, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b) esamina l'andamento di CNA Genova e delle strutture collegate;
 - c) approva annualmente il bilancio consuntivo di CNA Genova proposto dalla Direzione;
 - d) indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
 - e) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA;
 - f) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima convocazione secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima. Per le convocazioni dell'Assemblea elettiva quadriennale vale quanto disposto dal Regolamento Attuativo.
 7. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se



assunte alla presenza di almeno il 10% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

8. L'Assemblea viene convocata ogni quattro anni per:
 - a) deliberare il numero dei componenti la Direzione Territoriale ed elegerli;
 - b) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
 - c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.
9. L'Assemblea può conferire la Presidenza Onoraria e revocarla ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
10. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente e dei Vicepresidenti eventualmente decaduti o dimissionari o venuti a mancare.
11. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualora per due volte successive non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12 – La Direzione Territoriale: durata e composizione, poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri di diritto e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti a CNA Genova, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte a CNA Genova secondo le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Genova.
2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Coordinatori delle Unioni, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (se costituita a livello territoriale) e dei Distretti Territoriali.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario di CNA Genova;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa di CNA Genova stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale di CNA Genova proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Territoriale;
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;



- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - f) sottoporre alla Direzione Nazionale di CNA le eventuali domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome e la eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
 - g) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, del Codice etico e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti, nonché impugnare atti per chiederne l'annullamento;
 - h) deliberare in merito all'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria e di bilancio decise dall'Assemblea;
 - i) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organismi di ogni genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati;
 - j) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori;
 - k) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - l) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - m) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - n) esprimere indicazioni e criteri generali per determinare tariffe per servizi e prestazioni;
 - o) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - p) su proposta della Presidenza, determina l'ammontare delle quote associative nell'ambito delle linee generali di indirizzo dell'Assemblea Territoriale;
 - q) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA Genova;
 - r) dotarsi di proprio Regolamento Attuativo;
 - s) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
 - t) approvare gli statuti dell'EPASA ITACO; approvare le modifiche agli statuti dell'EPASA e nominarne gli organi, secondo quanto previsto nello statuto di EPASA;
 - u) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante persone o soggetti promossi e costituiti su impulso di CNA Genova aventi per statuto rilevanza esterna, specificandone i motivi e nominando i commissari.
4. La Direzione può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono come forme di adesione:
- a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b) l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione con forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, cui è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali.
5. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi dalla Direzione di CNA Genova, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.



6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze.
7. Con le modalità da essa stabilite, la Direzione può invitare alle proprie riunioni senza diritto di voto associati e non associati, anche non imprenditori.

ART. 13 – La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. La Presidenza non può superare il numero massimo di 7 (sette) componenti, incluso il Presidente. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Territoriale. Il Presidente può indicare un Vicepresidente con funzioni vicarie.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA Genova;
 - b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il Piano Strategico poliennale della CNA Genova;
 - c) ha funzioni di rapporto politico-istituzionale verso la Città Metropolitana di Genova, gli Enti pubblici locali e territoriali e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;
 - d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
 - e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - f) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
 - g) decide su tutte le altre attività non espressamente disciplinate dal presente Statuto e comunque non riservate all'Assemblea, alla Direzione e al Segretario Territoriale;
 - h) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;
 - i) esercitare direttamente, ovvero delegarlo su conforme richiesta delle CNA Territoriali interessate delegando alle CNA Regionali di riferimento, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA;
 - j) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari;
 - k) deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA Territoriale;
 - l) tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Nazionale ed all'Assemblea Nazionale.
2. È fatto divieto ai Presidenti, a tutti i livelli, che abbiano cessato l'incarico, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vicepresidente.

ART. 14 – Il Presidente



1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Genova, in base ai requisiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente della CNA Genova:
 - a) ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni CNA Genova ha la rappresentanza politica della CNA Genova;
 - b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Genova;
 - c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Genova, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
 - d) presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Genova a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando a tale scopo avvocati e procuratori alle liti;
 - e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari competenti;
 - f) può conferire deleghe, con delibera della Presidenza territoriale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.
4. Venendo a mancare il Presidente o risultasse permanentemente impedito a svolgere il proprio incarico, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 90 (novanta) giorni, secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

ART. 15 – Presidenza onoraria

1. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberare di conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa o che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente della CNA di Genova.
2. Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il Regolamento Attuativo disciplinerà la durata della carica e la modalità di elezione.

ART. 16 – Il Segretario Territoriale

1. Il Segretario Territoriale di CNA Genova viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Segretario Territoriale:
 - a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Genova e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;



- b) propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA Genova;
 - c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Genova e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA di Genova ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
 - e) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Genova;
 - f) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Genova e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari/quadri e dirigenti;
 - g) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro o l'inquadramento di dirigenti, quadri e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
 - h) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni delegabili proprie del Segretario Territoriale. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.
3. Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Segretario Territoriale.
4. Il Regolamento Attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario Territoriale.

ART. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Genova.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.
4. Qualora la situazione economica e finanziaria risulti di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da CNA Genova, l'Assemblea può decidere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 18 – Il Collegio Territoriale dei Garanti

1. Il Collegio Territoriale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun



organo nell'ambito del sistema CNA, né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

2. Il Collegio Territoriale dei Garanti viene eletto dall'Assemblea all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra la CNA Genova e le Cna Territoriali e Regionali ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 10.
4. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA Genova.
5. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
6. Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Territoriale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.
7. Il Collegio dei Garanti Nazionale rappresenta il Giudice Unico d'Appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali.

ART 19 – Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al Regolamento Attuativo di CNA Genova l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA sia nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

ART. 20 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Genova, di Presidente e di membro di Presidenza di Unione, di CNA FITA, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale, di Cna Professioni e di Portavoce di Articolazione di Mestiere è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, metropolitano,



comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Territoriale.

2. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
3. Al venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V Articolazioni territoriali

ART. 21 – Distretti Territoriali

1. L'articolazione sul territorio di pertinenza della CNA Genova è costituita dai Distretti Territoriali. Sono Distretti Territoriali quelli deliberati dalla Direzione Territoriale e riportati nel regolamento, tenuto conto dell'articolazione della rete degli uffici distaccati e della consistenza associativa sul territorio metropolitano.
2. Nel Distretto Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa di CNA Genova e si perseguono gli scopi e i fini del sistema CNA.
3. Il Distretto Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

TITOLO VI Autonomia finanziaria-bilanci

ART. 22 – Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA Genova è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati, detratte le spese di gestione, e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza e secondo le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea.



3. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento di CNA Genova, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto medesimi ideali che ispirano CNA.

ART. 23 – Autonomia finanziaria

1. La CNA Genova ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune costituito secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. I creditori della CNA Genova possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 23.

ART. 24 – Bilanci

1. Gli organi competenti della CNA Genova approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo può essere approvato solo dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, con allegata la relativa relazione del Collegio medesimo.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.
4. La CNA Genova persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, deve essere prodotto un bilancio consolidato in cui debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

ART. 25 – Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. La CNA Genova adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, le Unioni e ogni altro ambito di



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni ed i Mestieri Territoriali possono partecipare alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 26 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO).

1. La CNA Genova si avvale e concorre al funzionamento dell'Ente Confederale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, legalmente riconosciuto, di cui all'art. 27 dello Statuto nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, promuovendo anche studi e ricerche.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.

ART. 27 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

1. La CNA Genova può avvalersi delle attività di Fondazione ECIPA.
2. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese, promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.
3. La Fondazione, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 361/2000, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

TITOLO VIII NORME FINALI



ART. 28 – Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 29 – Scioglimento della CNA di Genova

1. Lo scioglimento della CNA di Genova può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 30 – Entrata in vigore dello Statuto; Regolamento della CNA di Genova

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale della CNA di Genova dovrà approvare il Regolamento Attuativo.

ART. 31 – Rinvio legislativo e allo Statuto di CNA Nazionale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia e per analogia, laddove possibile, le norme dello Statuto di CNA Nazionale.

ART. 32 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della CNA Genova abroga ogni precedente simile normativa.
2. Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CNA Genova, denominata più semplicemente "CNA Genova", attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

e